NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 4-bis

La commissione regionale per l'impiego, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilita', puo', in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1979, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-4-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it